

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2182

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NAN

Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi nel territorio dello Stato

Presentata il 6 settembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, più noto come « legge Martelli », integrato da provvedimenti di legge successivi e da disposizioni amministrative, ha inteso affrontare il problema degli stranieri, extracomunitari e non, che quotidianamente entrano nel nostro Paese, dettando disposizioni in materia di ingresso, soggiorno ed espulsione degli stessi.

Il flusso migratorio ha attualmente assunto punte estreme che hanno posto in rilievo evidenti gravi smagliature e lacune del decreto-legge in esame, sotto il profilo dei meccanismi di controllo dei clandestini, sicché, a buon diritto, si può parlare di « inattuabilità » di talune disposizioni, quale, ad esempio, quella che disciplina

l'istituto dell'espulsione. Tale sanzione finisce per risolversi in uno stato di vera e propria impotenza degli organi di polizia, istituzionalmente preposti all'esecuzione dei decreti di espulsione, riducendo di fatto tale compito ad una sorta di attività che si esaurisce in semplice intimazione.

Accanto ad una situazione di clandestinità, che tende sempre più ad aggravarsi, cresce la preoccupazione per l'ordine pubblico, stante la frequente presa di posizione di alcuni comitati cittadini spontaneamente sorti per contrastare il fenomeno. Circostanza, questa, che deve stimolare il Parlamento ed il Governo a promuovere iniziative legislative idonee a fronteggiare la gravità della situazione.

La forte presenza di soggetti extracomunitari clandestini, o comunque irrego-

lari, nel territorio nazionale, ha determinato un notevole incremento del « lavoro nero » e ha reso possibile il facile reclutamento di manovalanza per la criminalità organizzata.

L'urgenza delle modifiche proposte deriva anche dal moltiplicarsi delle situazioni di illecito in cui versano i cittadini incapaci nelle previsioni di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. La Corte costituzionale, con sentenza n. 34 del 1995, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato articolo 7-*bis* nella parte in cui punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni lo straniero « (...) che non si adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente ».

Vista la sentenza n. 34 del 1994 della Corte costituzionale, è necessario, a questo punto, dotare gli organi di Polizia di uno strumento rapido ed efficace per intervenire là ove ci si trovi in presenza di stranieri che abbiano distrutto, o comunque smarrito, il passaporto.

Tale fine può essere utilmente raggiunto riconoscendo al cittadino straniero, privo di documenti, la possibilità di accedere all'autocertificazione, con la quale dovrà dichiarare, sotto la sua responsabilità, penalmente sanzionata, lo Stato di appartenenza o di provenienza.

Siffatta procedura trova già applicazione, in favore di cittadini stranieri, nell'ipotesi in cui lo Stato italiano prevede che determinati titoli autorizzatori di natura amministrativa rilasciati da competenti autorità di Stato straniere, in presenza di specifiche condizioni, abbiano valore in Italia senza ulteriori accertamenti abilitativi. È il caso della conversione delle patenti rilasciate da Stati esteri extracomunitari, per cui viene riconosciuta validità al documento straniero, esonerando il titolare dal sostenere l'esame di idoneità, il tutto subordinato alla condizione di reciprocità.

Ciò consente di ovviare all'impossibilità pratica di espellere coloro che non sono identificati, visto che il Paese di origine

respinge puntualmente tutti coloro che non sono in possesso di regolare documentazione ed i tempi utili per svolgere le necessarie ricerche consolari e diplomatiche, al fine di identificare il soggetto extracomunitario fermato, creano una situazione di stallo intollerabile.

A seguito di questo fenomeno stiamo assistendo ad un aumento della prostituzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti ad opera di extracomunitari che, non potendo svolgere regolare attività di lavoro devono sostenersi con mezzi illeciti.

Alcuni esperti sostengono che ben presto la popolazione carceraria sarà composta soprattutto da costoro.

Valga per tutte la dimostrazione dell'aumento della popolazione carceraria composta soprattutto da extracomunitari imputati di reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, all'esercizio ed allo sfruttamento della prostituzione.

È urgente, pertanto, intervenire con modifiche di legge svincolate da qualsiasi velleità di razzismo, che impediscano proprio l'accentuarsi di pericolose tendenze da parte di alcuni cittadini esasperati e che, nello stesso tempo, diano spazio a quegli immigrati che possono trovare un adeguato ruolo nella nostra società.

La stessa « legge Martelli », inoltre, prevede, con apposita normativa, una programmazione annuale dei flussi immigratori in Italia da attuare, mediante apposito decreto interministeriale, per un migliore controllo di inserimento sociale e culturale dei lavoratori extracomunitari.

A questo proposito è bene qui ricordare che esiste una richiesta di dipendenti da parte di organizzazioni agricole che possono offrire occupazioni stagionali nel settore specifico e, quindi, una migliore disciplina dei contratti stagionali può rappresentare, da una parte, un contributo per il settore agricolo e, dall'altra, la legalizzazione di un lavoro che attualmente viene per lo più svolto con modalità illecite.

Da tempo altri Paesi dell'Unione europea hanno affrontato e superato le difficoltà in argomento, applicando leggi più restrittive e sanzioni più severe per coloro

che non si trovano nelle condizioni previste dalla legge.

Inoltre, la conformazione geografica del nostro Paese rende necessari maggiori controlli soprattutto presso le dogane marittime, dalle quali troppo spesso entrano indisturbati soggetti provenienti da Paesi stranieri.

In particolare, la presente proposta di legge prevede modifiche per quanto concerne:

la necessità per gli stranieri di fornire idonea dimostrazione al momento del loro ingresso in Italia in ordine alla pericolosità per la salute pubblica e per la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico;

l'ingresso del cittadino straniero extracomunitario, come previsto dall'articolo 3 della « legge Martelli », deve essere subordinato ad idonee garanzie in ordine al suo sostentamento economico, correlate alle motivazioni ed alla durata del soggiorno;

una migliore e più agile disciplina idonea ad agevolare l'impiego di manodopera straniera nell'ambito delle attività stagionali;

la limitazione della validità del visto di soggiorno alle finalità richieste e dichiarate al momento dell'ingresso nel territorio nazionale;

l'eliminazione del principio della sospensione automatica a mezzo di ricorso al tribunale amministrativo regionale (TAR) avverso il decreto di espulsione del prefetto, in quanto criterio fortemente discriminatorio nei confronti del cittadino italiano;

l'introduzione della norma dell'auto-certificazione per dotare l'autorità di Polizia di Stato di una procedura idonea all'identificazione e alla individuazione della cittadinanza dello straniero, sì da rendere possibile l'eventuale esecuzione del decreto di espulsione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Il visto di cui al comma 1 non può essere rilasciato, e se rilasciato deve essere revocato dall'autorità che lo ha rilasciato, ed il titolare espulso dall'Italia con accompagnamento alla frontiera, allo straniero che è stato condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati che costituiscono motivo di espulsione dal territorio dello Stato di cui al comma 1 dell'articolo 7 ».

ART. 2.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

« 5-*bis*. I cittadini stranieri extracomunitari che si presentano al controllo dell'autorità di frontiera in possesso di visto di ingresso per motivi di studio, lavoro autonomo, cura e culto, devono dimostrare di essere provvisti di adeguati e sufficienti mezzi economici per il loro sostentamento in Italia. L'entità di tali mezzi deve essere proporzionata alla durata del visto e comunque sufficiente a garantire il rientro in patria. Con decreto del Presidente della Repubblica è emanato il regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del presente comma, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

ART. 3.

1. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 4. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale è rilasciato al cittadino straniero extracomunitario che ha ottenuto regolarmente l'ingresso nel territorio dello Stato. Qualora venga rilasciato un visto per lavoro stagionale, questo ha durata di sei mesi, prorogabili, purché ne sia fatta richiesta entro otto giorni dalla data di ingresso ».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Per l'avviamento al lavoro stagionale dei cittadini non comunitari, si applica la disciplina vigente per i lavoratori italiani.

4-ter. In presenza di particolari condizioni di emergenza o per motivi di carattere umanitario il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, può, con apposito decreto, consentire l'ingresso, il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno a cittadini stranieri extracomunitari. Nel decreto sono altresì stabiliti i requisiti ed i termini necessari per il rilascio del permesso, a pena di nullità ».

ART. 4.

1. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 5. Il permesso di soggiorno deve essere immediatamente revocato, ed il ti-

tolare espulso dall'Italia con accompagnamento alla frontiera, se è utilizzato per motivi diversi da quelli dichiarati al momento della concessione, fatta salva l'ipotesi che sia stato concesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo ed il titolare straniero sia in grado di documentare la disponibilità di mezzi economici adeguati alla totalità del periodo di ulteriore permanenza in Italia a nuovo titolo ».

ART. 5.

1. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 4. Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 5, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, qualora venga proposta e notificata entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, la domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato dal prefetto può essere sospesa dal tribunale amministrativo regionale di cui al comma 3, fino alla definitiva decisione sulla domanda cautelare ».

ART. 6.

1. L'articolo 7-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 7-*bis*. — 1. Lo straniero che distrugge il passaporto o documento equipollente per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di espulsione o che non autocertifica la propria nazionalità ai sensi della legislazione italiana vigente in materia, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

PAGINA BIANCA

